

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Data **23 MAR. 2016** Protocollo N° **MS 3571** E **U10011** Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*”. Prime indicazioni in merito alle modalità applicative da adottare per il periodo transitorio di cui all’art. 22.

*Comunicazione via PEC*

Città Metropolitana di Venezia  
Settore Politiche Ambientali  
[protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

Provincia di Padova - Servizio Ecologia  
[provincia.padova@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.padova@cert.ip-veneto.net)

Provincia di Vicenza – Settore Ambiente  
[ambiente.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:ambiente.provincia.vr@pecveneto.it)

Provincia di Treviso – Ufficio VIA  
[protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)

Provincia Vicenza - Servizio VIA VINCA Risorse Naturali  
[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

Provincia di Rovigo – Area Ambiente  
[ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it)

Provincia Belluno – Settore Ambiente e Territorio  
[ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it](mailto:ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it)

In data 22 febbraio 2016 è stata pubblicata sul BUR n. 15 la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*” che riforma la disciplina regionale in materia di VIA, precedentemente regolamentata dalla L.R. 10/1999 che viene contestualmente abrogata con la nuova norma.

La L.R. 4/2016, la cui entrata in vigore è prevista a partire dalla data di pubblicazione sul BUR, disciplina all’art. 22 il periodo transitorio (fino all’emanazione dei provvedimenti attuativi da parte della Giunta regionale previsti dall’art. 21 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge), prevedendo che alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della legge ed quelle avviate successivamente, nelle more degli adempimenti in questione, si applichino le disposizioni di cui alla previgente L.R. 10/99.

Nell’esigenza di garantire un’omogenea attuazione della nuova normativa sull’intero territorio regionale già dalle prime fasi di entrata in vigore della legge, questo Dipartimento ha convocato una riunione di coordinamento tra gli uffici regionali e gli uffici competenti delle Province e la Città Metropolitana di Venezia, al fine di definire le modalità applicative da adottare nell’ambito di detto periodo transitorio.

**Dipartimento Ambiente**

Calle Priuli, Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792143-2186 – Fax 041/2793940  
[dip.ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:dip.ambiente@pec.regione.veneto.it)  
Codice Univoco Ufficio 7K9BPA



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Ad esito di tale incontro si ritiene opportuno fornire alcune prime indicazioni, di seguito riportate, per l'applicazione della norma, con particolare riferimento all'individuazione dell'autorità competente ed all'applicabilità di quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 4/2016 in materia di rinnovi di autorizzazioni e concessioni nel periodo transitorio.

## Riparto delle competenze in materia di VIA ed AIA

Si evidenzia che gli atti attuativi di cui all'art. 21, cui risulta condizionato l'art. 22 della L.R. 4/2016 che regola il periodo transitorio, riguardano unicamente la definizione delle modalità procedurali che dovranno essere adottate e la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento del nuovo organo tecnico istruttorio (Comitato Tecnico VIA), non condizionando in alcun modo l'entrata in vigore del nuovo riparto delle competenze definito dall'art. 4 comma 1 e dall'art. 5 comma 1, che pertanto può considerarsi vigente già dalla data di pubblicazione della L.R. 4/2016.

Il medesimo art. 22, al comma 3, impone l'obbligo che i procedimenti amministrativi in corso, non ancora conclusi alla data di emanazione delle norme attuative, si concludano secondo le nuove procedure previste dalla L.R. 4/2016, nulla precisando in merito all'individuazione dell'autorità competente per tali procedimenti. Nell'ottica di garantire l'economicità e la celerità dei procedimenti avviati, per i quali risulta già avviata l'istruttoria tecnico amministrativa da parte delle autorità competenti come individuate dalla L.R. 10/99, si ritiene corretto che le istanze presentate precedentemente alla data di pubblicazione della L.R. 4/2016 siano concluse dalla medesima amministrazione alla quale è stata presentata l'istanza originariamente.

Quanto sopra ad eccezione del caso in cui le procedure di verifica assoggettabilità in corso, avviate antecedentemente al 22 febbraio 2016, si concludano con l'assoggettamento del progetto alla valutazione di impatto ambientale, la quale sarà pertanto svolta nell'ambito delle procedure e competenze di cui alla L.R. n. 4/2016.

Per quanto sopra:

- per le istanze presentate successivamente al 22 febbraio 2016 (data di pubblicazione della L.R. 4/2016) l'autorità competente è individuata secondo la ripartizione di cui dagli allegati A1, A2 e B alla L.R. 4/2016;
- per le istanze presentate antecedentemente al 22 febbraio 2016, anche qualora il procedimento non risulti concluso alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all'art. 21 della L.R. 4/2016, l'autorità competente è l'amministrazione alla quale è stata originariamente presentata l'istanza ai sensi della L.R. 10/99.

## Art. 13 – Rinnovo di autorizzazioni o concessioni

In analogia alle valutazioni sopra evidenziate, pur considerato che l'art. 4 comma 3 della L.R. 4/2016 prevede l'emanazione di specifiche disposizioni attuative da parte della Giunta regionale per espletamento delle procedure di cui all'art. 13, non essendo tali atti espressamente ricompresi tra quelli menzionati all'art. 21, condizionanti l'entrata in vigore nel periodo transitorio, si ritiene che quanto disposto dall'art. 13 trovi immediata applicazione anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi da parte della Giunta.

Si chiarisce sul punto che quanto previsto dall'art. 13 trova applicazione anche per quanto concerne rinnovi di autorizzazioni o concessioni di interventi riferibili alle tipologie di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, per i quali dovrà essere effettuata apposita procedura di verifica di assoggettabilità.

### **Dipartimento Ambiente**

Calle Priuli, Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792143-2186 – Fax 041/2793940

[dip.ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:dip.ambiente@pec.regione.veneto.it)

Codice Univoco Ufficio 7K9BPA



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Le disposizioni di cui all'art. 13, in ragione del principio *tempus regit actum*, sono applicabili a tutte le istanze di rinnovo, anche se presentate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 4/2016, ma non ancora concluse, non essendo prevista una disciplina transitoria specifica per l'entrata in vigore di quanto stabilito dall'art. 13 che consenta di discriminare tra istanze di rinnovo presentate prima o dopo l'entrata in vigore della legge. L'art. 22 della legge, infatti, disciplina unicamente le modalità procedurali da adottare per le procedure di VIA durante periodo transitorio, non riportando alcuna disposizione in merito alla gestione di istanze di autorizzazione/concessione o rinnovi nell'ambito di detto periodo transitorio.

Si chiarisce che quanto disposto dall'art. 13 trova applicazione solo nel caso di rinnovi di autorizzazioni o concessioni, ma non nel caso di modifiche all'autorizzazione/concessione vigente connesse a modifiche gestionali o progettuali dell'opera. Per tali fattispecie, invece, la necessità di procedura va valutata in ragione della riconducibilità della modifica in questione a quanto previsto dall'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 8 lett. t), ovvero in ragione ai potenziali impatti significativi e negativi eventualmente connessi alla modifica stessa.

Si ribadisce infine che, come esplicitamente previsto dalla legge in questione, le previsioni dell'art. 13 non si applicano nei confronti delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

Si invita gli enti in indirizzo a dare ampia diffusione alla presente nota che verrà in ogni caso resa disponibile sull'apposita sezione del sito internet regionale del settore VIA all'indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
Dott. Alessandro Benassi

Il Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative  
Dott. Luigi Masia

Il Dirigente del Settore VIA  
Dott.ssa Gisella Penna

Dott. Cristiano Florian – tel.: 041/ 2792076  
cristiano.florian@regione.veneto.it

C:\...\\venezialcondivisione\UC-VIA\ImpAmb4\L R n. 4-2016\Nota modalità applicative transitorio.doc

## Dipartimento Ambiente

Calle Priuli, Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792143-2186 – Fax 041/2793940

[dip.ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:dip.ambiente@pec.regione.veneto.it)

Codice Univoco Ufficio 7K9BPA